



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 In data 08/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativi allegati.
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):  
*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  
a) sentenze esecutive;  
..omissis..*
- l' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio" al comma 2:  
*"2. L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio."*
- Il medesimo articolo dispone al comma 4:  
*"4. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione"*

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia *"...un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali..."* (Ministero dell'Interno F.L. 21/1993);
- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento

civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;

- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL :

- costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la

copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettanti, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;

- con il D.lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamati:

- il ricorso notificato in data 9/8/2017 ed acquisito al n. 80863/2017 di P.G. con il quale il sig. B. S. chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro la condanna in solido del Comune (in qualità di successore ex lege nei rapporti obbligatori facenti capo ai disciolti Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro), della Regione Emilia-Romagna e della Azienda USL di Reggio Emilia al pagamento di € 947.285,77 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad una malattia professionale che sosteneva di avere contratto a causa della attività lavorativa svolta dal 1967 al 1989 alle dipendenze degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia (poi divenuti Unità Sanitaria Locale n.9 di Reggio Emilia);
- la deliberazione n. 136 ID del 31/08/2017 con la quale la Giunta Comunale autorizzava a resistere in giudizio;

- la sentenza n. 3/2021, pubblicata in data 7/1/2021 (allegato non pubblicabile), che ha definito il giudizio di cui sopra – iscritto al n.724/17 R.G. e proseguito dagli eredi a seguito di decesso del ricorrente in corso di causa – accogliendo in parte le richieste del ricorrente; in particolare: *“Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata:*
  - 1) *Per effetto della precedente condanna contenuta nella sentenza del 19/02/2019, condanna il Comune di Reggio Emilia a pagare a C. M. e S. S., eredi di S. B., iure hereditatis per i danni non patrimoniali subiti dal lavoratore, la somma di euro 460.858,00 già valutata all'attualità oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data della diagnosi della malattia e di anno in anno rivalutata fino alla sentenza nonché interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo.*
  - 2) *Condanna il Comune di Reggio Emilia a rimborsare al procuratore antistatario avvocato Andrea Messori le spese di questa causa che liquida in euro 22.0000,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa; e a rimborsare a parte ricorrente le spese di CTU e CTP (euro 762,50+ 2.928,00).*  
*Spese della CTU definitivamente a carico del Comune.*
  - 3) *Compensa le altre spese di causa”;*

Atteso che:

attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

la delibera di G.C. n. 51 del 25/03/2021 di approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2020 e relativi allegati, depositata all'attenzione del C.C. in data 15/04/2021, ed in particolare la declinazione della quota accantonata nel Risultato di Amministrazione, e il dettaglio di quanto accantonato a titolo di fondo per rischi da contenzioso in essere, pari a € 5.500.000,00, come esplicitato nella Relazione sulla gestione 2020;

Ritenuto:

di applicare quota parte dell'accantonamento suddetto pari a € 566.458,23 al bilancio di previsione 2021 per il finanziamento della sentenza sopra richiamata, somma comprensiva di interessi legali e delle spese processuali connesse, alla Missione/Programma 01.11 "Altri servizi generali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001 "Spese per risarcimento danni", come da variazione di cui all'allegato A;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.187, c.3 quinquies;
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del servizio legale ;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

### **DELIBERA**

- a) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- b) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:
  - quanto a Euro 530.667,09 a titolo di risarcimento del danno e interessi legali;

- quanto a Euro 35.791,14 a titolo di spese processuali (euro 22.000,00 per spese legali oltre a 15% per spese generali, IVA e CPA; € 762,50 per CTU; € 2.928,00 per CTP);

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO EURO 566.458,23

derivante da sentenza del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro n. 3/2021 pubblicata in data 7/1/2021.

- c) di procedere ad applicare al bilancio di previsione 2021 quota parte di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2020 a titolo di "fondo per rischi da contenzioso in essere", e così per € 566.458,23, alla Missione/Programma 01.11, codice di Piano Finanziario 1.10.05.02.001, adottando le relative variazioni al Bilancio di previsione 2021 contenute nell'allegato "A";
- d) di prendere atto che, sussistendone le ragioni, l'Amministrazione potrà procedere in appello nelle sedi competenti dal momento che il presente atto non costituisce acquiescenza alla Sentenza;
- e) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità;
- f) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GANDELLINI Dr. Stefano**